



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 18 / 2019

Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA DEPURACQUE SERVIZI S.R.L. PER L'UTILIZZO DI 4 IMPIANTI MOBILI DI TRATTAMENTO RIFIUTI

Il dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante “Norme in Materia Ambientale”;
- ii. il comma 15 dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, che disciplina il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti mobili di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- iii. l’art. 16 della L.R. n. 20/2007 dispone, tra le competenze di questa Amministrazione, il rilascio dell’autorizzazione per gli impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- iv. la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, che integra e modifica la L.R. 16 aprile 1985 n. 33;
- v. la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- vi. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuto il 31 agosto 2015;
- vii. l’art. 1 della L. 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 stabilisce che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all’art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- viii. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l’art. 3 comma 2, che conferma in capo alla di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall’art. 2;
- ix. il D.M. 05.02.1998 e s.m.i. contenente norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e la Circolare del Ministero dell’Ambiente del 15.07.2005 n. UL/2005/5205 che stabilisce le caratteristiche merceologiche delle materie prime seconde derivanti dalle attività di recupero dei rifiuti;
- x. la DGRV n. 499 del 04.03.2008, pubblicata sul BUR della Regione Veneto n. 26 del 25.03.2008, recante in Allegato A i “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione in via definitiva e di svolgimento delle singole

campagne di attività degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti di cui alla Parte IV, Titolo I, art. 208, punto 15, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e per l'individuazione dei relativi oneri di istruttoria a carico del richiedente”;

- xi. la D.G.R.V. n. 1773 del 28.08.2012 e la successiva D.G.R.V. n. 1060 del 24.06.2014, come modificata dalla D.G.R.V. n. 439 del 10.04.2018, che hanno definito le “Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione” e le “Modalità operative per la gestione e l'utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti”;
- xii. la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29.04.2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l'Allegato A che rimanda agli artt. 10 e 11 del D.M. 120/2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti;
- xiii. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 05.02.997, n. 22;

visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- iii. l'art. 29 comma 5 dello Statuto della Città metropolitana di Venezia, ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- iv. gli artt. 24 e 25 del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

premesso:

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con deliberazione 30 giugno 2010, n. 89, la Giunta provinciale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza provinciale ed ha indicato:
 - a. il Servizio Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b. la dott.ssa Sofia Memoli come responsabile del procedimento;
 - c. il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento;

Premesso che:

- i. con prot. n. 108151 del 13.12.2013 è stata rilasciata alla ditta Depuracque Servizi Srl, ai sensi dell'art. 208 c. 15 del D.Lgs. 152/2006 l'autorizzazione all'utilizzo di n. 4 impianti mobili di trattamento rifiuti così denominati:
 - n. 1: IMPIANTO DI FILTROPRESSATURA – FP01, potenza nominale: 25mc/h
 - n. 2: IMPIANTO DI VAGLIATURA – VAG01, potenza nominale: 30mc/h
 - n. 3: IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE – CFA05, potenza nominale: 30mc/h
 - n. 4: IMPIANTO DI INERTIZZAZIONE FANGHI – STAB01, potenza nominale: 30mc/h

- ii. in data 13.06.2018 la Ditta Depuracque Servizi Srl ha trasmesso, istanza di rinnovo senza varianti dell'autorizzazione all'utilizzo dei medesimi 4 impianti mobili di recupero rifiuti, acquisita agli atti con nota prot. n. 44555 del 13.06.2018;
- iii. con prot. n. 78951 del 25.10.2018 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i., con richiesta di completamento dell'istanza rispetto a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 499 del 04.03.2008, per la seguente documentazione:
- attestazione di versamento degli oneri istruttori effettuato dalla Ditta richiedente, in accordo alla DGRV n. 499/2008, per un importo pari a 800,00 Euro;
 - autodichiarazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi da parte del Legale Rappresentante, secondo quanto previsto dall'Allegato A DCR n. 30 del 29.04.2015 art. 16 c. 4;
- iv. con nota acquisita al prot. n. 86014 del 26.11.2018 la ditta ha presentato quanto sopra richiesto;
- v. con nota prot. n. 88668 del 04.12.2018 è stato richiesto alla ditta la presentazione della documentazione integrativa;
- vi. con nota acquisita al prot. n. 91765 del 14.12.2018 la ditta ha richiesto una proroga temporale dell'autorizzazione prot. n. 108151 del 13.12.2013, in scadenza il 13.12.2018, in attesa di perfezionare l'iter per il rinnovo della medesima autorizzazione a seguito della sopraccitata richiesta di integrazioni da parte di questa Amministrazione;
- vii. con nota prot. n. 92615 del 18.12.2018 è stata concessa la proroga sopra richiesta comunicando che, nelle more della conclusione del procedimento di rinnovo, l'attività potrà proseguire per il periodo necessario all'espletamento di detta procedura, alle condizioni dell'autorizzazione vigente;
- viii. con nota acquisita al prot. n. 92677 del 18.12.2018 la ditta ha presentato la documentazione integrativa richiesta;
- ix. Gli impianti mobili per i quali la Ditta richiede il rilascio dell'autorizzazione risultano così identificabili:

Impianto n. 1:

Modello : FP01 impianto di filtropressatura

Casa costruttrice: Depuracque Servizi Srl

N° di matricola: da apporre a seguito di collaudo dell'impianto

Potenzialità massima impianto: 25 mc/ora

Il trattamento consiste essenzialmente in un processo di disidratazione meccanica a pressione di fanghi pompabili condizionati al fine di ottenere un residuo di qualità palabile con il minimo tenore di umidità consentito dal sistema e un residuo liquido esente da sospensioni, entrambi da avviare alle successive destinazioni in funzione delle caratteristiche specifiche. Il materiale da disidratare deve essere ricondotto alle condizioni ottimali per l'esercizio della filtropressa al fine di raggiungere gli obiettivi richiesti di qualità del fango e delle acque di filtrazione.

La filtropressa separa le particelle solide (SS, metalli pesanti sotto forma di composti non in soluzione) contenute nel rifiuto liquido da trattare.

FP01	parametro	Limiti di applicazione	Prestazioni raggiungibili rimozione inquinante (%)	Livello dell'emissione raggiungibile % SST	Livello dell'emissione raggiungibile (mg/l) acque di drenaggio
	SST	Fino al 15%	90-98%	BAT 20-50%	<30

Fonte: Reference Document on Best Available Technologies in Common Waste and Water Gas Treatment/management Systems in the Chemical Sector

L'impianto è costituito dalle seguenti sezioni:

- Condizionamento chimico-fisico per migliorare le caratteristiche del fango da trattare in filtropressa ai fini di un maggior rendimento; il pH ottimale del liquido da trattare deve essere circa 8, valori inferiori riducono l'efficacia di abbattimento di solidi sospesi e olii minerali.
- Sezione di filtropressa (modello FP1200).

Il fluido viene pompato all'interno delle piastre in polipropilene dove viene raggiunta una pressione tra i 9 e i 15 bar; le acque contenute nel fango di origine vengono drenate. In uscita si ha quindi un residuo liquido esente da sospensioni e un residuo palabile.

Il processo di filtropressatura è discontinuo ed è così sintetizzabile:

- pompaggio del rifiuto da trattare nella filtropressa;
- svuotamento piastre: quando le camere sono piene di fango disidratato, viene effettuata l'apertura delle piastre e segue la caduta del pannello nel sottostante canale di raccolta;
- nuova chiusura delle piastre per successiva operazione di filtratura.

La quantità di effluente prodotto dall'impianto di filtropressa è funzione della quantità di solidi sospesi presenti nel fango in ingresso. Il range di produzione può variare da 5 mc/h a 25 mc/h a seconda del tenore di solidi sospesi presente nelle acque da trattare.

Ai fanghi disidratati in uscita vengono aggiunti reagenti granulari per il loro consolidamento fisico; il fango in uscita avrà un tenore di umidità di circa il 60%.

A seguito delle suddette operazioni i fanghi vengono inviati a smaltimento o recupero a seconda della provenienza e delle caratteristiche, nonché dei reagenti addizionati.

Le acque di depurazione possono essere rilanciate a depurazione all'interno dell'impianto o inviate ad impianti autorizzati per il loro smaltimento.

È previsto un sistema di captazione degli sfiati (due colonne a riempimento di carbone attivo granulare) anche se l'impianto non produce emissioni gassose, per eventuali necessità specifiche dei rifiuti da trattare.

Impianto n. 2:

Modello : VAG01 impianto di vagliatura

Casa costruttrice: Depuracque Servizi Srl

N° di matricola: da apporre a seguito di collaudo dell'impianto

Potenzialità massima impianto: 30 mc/ora

Il sistema lavora in assenza di parti in movimento e consiste essenzialmente nel trattamento fisico in continuo di effluenti e acque di falda caratterizzati dalla presenza di corpi estranei grossolani e sabbie, e prevede il passaggio del liquido da trattare attraverso maglie aventi diametri diversi.

Si prevede il trattamento di una singola tipologia di rifiuti per volta.

In particolare l'impianto in oggetto è costituito dalle seguenti sezioni:

- vaglio vibrante autopulente con maglia 4mm;
- pompa monovite con pressione costante a 10 bar per il rilancio della torbida;
- secondo vaglio con maglia 0,5mm;
- idrociclone separatore in acciaio AISI 316 con rivestimento antiabrasivo;

VAG01	parametro	Sezione impianto	Prestazioni raggiungibili: diametro D solidi separati
	Materiali solidi di natura mista	I stadio processo vagliatura	D>4mm
		II stadio processo vagliatura	0,5<D<4mm
		idrociclone	0,5<D

Il processo di trattamento dei rifiuti nell'impianto prevede le seguenti operazioni:

- passaggio del fluido nella prima vasca di grigliatura a maglia 4mm;
- raccolta in apposite vasche del materiale solido trattenuto;
- pompaggio del filtrato al successivo vaglio con maglia di 0.5mm;
- raccolta in apposite vasche del materiale solido trattenuto;
- ulteriore passaggio in idrociclone del filtrato.
- raccolta nella medesima tubazione collettrice del materiale solido separato.

Il materiale inerte separato dal fluido verrà smaltito in discarica o avviato a recupero a seconda della provenienza e delle caratteristiche.

La sezione di vagliatura opera a umido ed eventuali aerosol prodotti dagli organi in movimento vengono contenuti nell'apparecchiatura stessa da una copertura mobile a pannelli. È previsto inoltre un sistema di captazione per gli sfiati.

Il sistema è posto su superficie impermeabilizzata con adeguata pendenza per il collettamento di eventuali spanti (in fase di manutenzione/connessione tubazioni) in pozzetto di raccolta.

Impianto n. 3:

Modello : CFA05 impianto di trattamento acque

Casa costruttrice: Depuracque Servizi Srl

N° di matricola: da apporre a seguito di collaudo dell'impianto

Potenzialità massima impianto: 30 mc/ora

L'impianto consente sia il trattamento di acque in ingresso contenenti alte concentrazioni di solidi sospesi sia l'utilizzo a valle di trattamenti che necessitano di un finissaggio prima del trasporto al recettore finale, ovvero a valle di ciascuna delle sezioni specifiche di drenaggio della filtropressa, vagliatura, stabilizzazione/inertizzazione dei fanghi.

In ogni campagna l'impianto viene utilizzato per trattare una singola tipologia di rifiuti (linea acque).

I trattamenti specifici saranno funzione della qualità del materiale in alimentazione all'impianto e necessiteranno l'aggiunta di predefiniti quantitativi e tipologie di reagenti per la neutralizzazione delle acque in uscita.

I principali prodotti chimici impiegabili sono: apoclar o policloruro di alluminio, cloruro ferrico, neutralizzanti idrossido di sodio 30 % o acido solforico 33 °Bè.

La precipitazione si applica nel trattamento di rifiuti liquidi per la correzione del pH nel range 1-13 o contenenti Metalli pesanti (Hg, Cd, Cu, Ni, Pb, Cr III, Cr VI, Zn, Sn, Al, Fe II, Fe III, ecc) o composti inorganici (come Solfati, Fosfati e Fluoruri).

CFA05	parametro	Limiti di applicazione	Prestazioni raggiungibili rimozione inquinante (%)	Livello dell'emissione raggiungibile (mg/l)
	pH	1-13	100%	qualsiasi valore di pH richiesto
	Sali inorganici e/o soluzioni acide (es. fluoruri, solfati, fosfati..)	solubilità dei Sali da rimuovere sotto forma di precipitato	99%	prodotto di solubilità del composto
	Metalli pesanti	solubilità dei composti metallici da rimuovere sotto forma di precipitato	99%	prodotto di solubilità del composto

L'impianto è costituito dalle seguenti sezioni:

- vasca di neutralizzazione delle acque;
- stazione di dosaggio reagenti (2 pompe dosatrici a pistone e 2 serbatoi di accumulo reagenti);
- pompa centrifuga per il rilancio acque;
- filtri su sabbia e a carbone attivo.

Il processo di trattamento prevede che le pompe dosatrici peschino dai serbatoi di accumulo dei reagenti la quantità di neutralizzante in funzione del tipo di acque in ingresso e del pH nella vasca di trattamento; all'uscita dalla vasca le acque vengono inviate alla sezione di filtrazione a sabbia e a carbone attivo.

L'effluente in uscita andrà avviato a smaltimento o trattamento in idoneo impianto.

Non sono previste emissioni gassose ma è comunque previsto un sistema di captazione degli sfiati.

L'impianto è posto su superficie impermeabilizzata con adeguata pendenza per il collettamento di eventuali spanti (in fase di manutenzione/connessione tubazioni).

Impianto n. 4:

Modello: STAB01 impianto di inertizzazione fanghi

Casa costruttrice: Depuracque Servizi Srl

N° di matricola: da apporre a seguito di collaudo dell'impianto

Potenzialità massima impianto: 30 t/ora

Esso consiste essenzialmente in un trattamento dei rifiuti mediante l'aggiunta di predefinite quantità di reagenti diversi, allo scopo di consolidare i fanghi in ingresso.

I principali prodotti chimici impiegabili sono leganti idraulici a base di ossido di calcio e cemento Portland.

In ogni campagna l'impianto viene utilizzato per trattare una singola tipologia di rifiuti.

STAB01	parametro	Limiti di applicazione	Prestazioni raggiungibili rimozione inquinante (%)	Livello dell'emissione raggiungibile (mg/l)
	Polveri inerti	Non infiammabile	100%	N.B.

	Composti organici (TOC; COD; composti idrocarburici ed oli)	10%	10%	Inferiore ai limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettazione in discariche per rifiuti non pericolosi (DOC<100 mg/l)
	Metalli pesanti	Solubilità dei Sali da rimuovere sotto forma di precipitato	99%	Inferiore al prodotto di solubilità del composto nel test di cessione
	Composti inorganici	Solubilità dei composti metallici da rimuovere sotto forma di precipitato	99%	Inferiore al prodotto di solubilità del composto nel test di cessione

L'impianto è costituito dalle seguenti sezioni:

- coclea di estrazione – estrusione – caricamento fanghi;
- tramoggia di carico per reagenti;
- container di raccolta del prodotto.

Il processo di trattamento dei rifiuti nell'impianto consiste nel caricamento in un container del materiale fangoso per mezzo di una coclea di estrazione nella quale avviene anche l'inserimento dei reagenti granulari. I fanghi stabilizzati, accumulati in cassoni a tenuta ermetica con copertura mobile, vengono poi avviati a smaltimento o recupero a seconda della provenienza e delle caratteristiche.

L'impianto è chiuso ed eventuali sfiati derivanti dal processo di trattamento in conseguenza delle caratteristiche dei rifiuti da trattare vengono captati e convogliati al sistema di filtrazione.

L'impianto è posto su superficie impermeabilizzata con adeguata pendenza per il collettamento di eventuali spanti (in fase di manutenzione/connessione tubazioni).

Ogni singola campagna sarà dedicata al trattamento di un solo tipo di rifiuto.

Gli impianti mobili succitati potranno anche disporre di attrezzature ausiliarie di semplice tecnologia da impiegare per le singole campagne e precisamente:

- Contenitori mobili omologati ONU per il trasporto dei rifiuti;
- Serbatoi mobili per il trasporto stradale o ferroviario o navale di tipo scarrabile;
- cassoni scarrabili a tenuta ermetica e con copertura mobile;
- cassoni scarrabili drenanti;
- Serbatoi di tipo fisso con bacino di contenimento:
 - serbatoi di stoccaggio reagenti capacità variabile da 5 a 10 mc;
 - serbatoi di accumulo acque di filtrazione capacità variabile da 60 a 100 mc;
 - silo di stoccaggio calce in polvere capacità variabile da 15 a 30 mc;
 - silo stoccaggio cemento capacità variabile da 15 a 30 mc;
- monoblocco attrezzato da cantiere (ufficio/spogliatoio) per 4 persone;

I serbatoi di raccolta saranno posti in ciascuna campagna su di un basamento impermeabilizzato.

Tutti gli impianti mobili (e le attrezzature accessorie) possono essere utilizzati con funzionalità autonoma ovvero in combinazione secondo le sequenze progettuali congruenti, definite ad ogni comunicazione di campagna mobile ed in conformità con le prescrizioni di seguito riportate, nonché in differenti campagne di attività in aree diverse e in combinazione con altri impianti autorizzati con provvedimento prot. n. 76276 del 16.10.2018.

Con riferimento alle tabelle sopra riportate, si osserva che per i valori di concentrazione raggiungibili negli effluenti, gassosi e liquidi, a valle del trattamento e distinti per gruppi di contaminanti, le indicazioni di performance, da riferirsi al DM 29 gennaio 2007, sono raggiungibili da ogni singola sezione autorizzata, qualora utilizzata come installazione autonoma. Tuttavia in una combinazione di più sezioni le prestazioni intermedie potranno essere anche diverse da quelle indicate in quanto le performance raggiungibili saranno il risultato dell'intera filiera di processo.

La possibilità di combinare differenti impianti secondo le necessità che il processo depurativo richiede, consente infatti di perfezionare le *performances* dell'impianto di trattamento sino a livelli di emissione imposti allo scarico anche più restrittivi della singola sezione di trattamento.

Considerato che la contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) che ha interessato alcune aree del Veneto, ha messo in luce le problematiche sanitarie e ambientali che possono derivare dalla mancata regolamentazione dei flussi di tali sostanze nei cicli produttivi e di smaltimento, come evidenziato nella *Relazione finale* IRSA-CNR nell'ambito

della Convenzione con il Ministero per la realizzazione di uno studio di valutazione del Rischio Ambientale e Sanitario associato alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) nel Bacino del Po e nei principali bacini fluviali italiani e nelle *Relazioni sull'inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in alcune aree della Regione Veneto* approvate dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlate, nelle sedute del 7 febbraio 2017 e del 14 febbraio 2018.

Considerato che i rifiuti prodotti da molteplici aziende e attività possono contenere composti PFAS in ragione del diffuso impiego di tali sostanze nei cicli produttivi e, per conseguenza, a tutta evidenza appare probabile che gli impianti di trattamento dei rifiuti liquidi possano rappresentare un canale attraverso il quale i composti PFAS vengono veicolati nel sistema degli scarichi.

Visto che con la circolare regionale prot. n. 477961 del 15.11.2017 la Regione Veneto ha richiamato all'attenzione dei gestori delle discariche la necessità di monitorare la presenza di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in talune tipologie di rifiuti in ingresso nonché nel percolato prodotto, al fine di destinarlo a trattamenti tecnicamente idonei all'abbattimento di tali sostanze.

Considerato pertanto che, in Regione Veneto, dovrà essere dimostrata la capacità di trattamento delle sostanze PFAS, qualora presenti nel rifiuto da trattare, e dovranno essere conseguentemente gestiti i fanghi derivanti dal trattamento medesimo, previa idonea caratterizzazione (avvio a impianti di trattamento termico, ovvero a impianti di trattamento dotati di appositi apprestamenti per l'abbattimento delle sostanze PFAS).

Considerato, analogamente, che nell'ambito di ciascuna comunicazione di campagna di attività debbano essere valutate le specificità di ciascun territorio e debba essere dimostrata la capacità di trattamento degli inquinanti tipici del luogo, ai fini del rispetto dei limiti dell'autorizzazione allo scarico rilasciata dall'Autorità competente.

Ritenuto infine di specificare che l'operazione R12 per l'impianto di inertizzazione fanghi potrà avvenire solo su rifiuti non pericolosi e conformi al test di cessione di cui all'Allegato 3 al D.M. 5/2/98, tenuto conto che il trattamento non rimuove i contaminanti e non è dimostrabile l'assenza di rilascio a lungo termine nelle condizioni di utilizzo.

Dato atto che il termine della conclusione del procedimento pari a n. 180 giorni ed al netto delle sospensioni previste per legge era fissato al 23.12.2018. Il termine effettivo di rilascio del provvedimento è fissato alla data di protocollazione apposta in calce al presente provvedimento.

DETERMINA

1. E' rinnovata, sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione in favore della Ditta Depuracque Servizi Srl (P. IVA.: 02261620278) con sede legale a Salzano (VE) (VE) in Via Roma 145, per l'utilizzo degli impianti mobili di recupero di rifiuti, descritti in premessa e così denominati:

Impianto n. 1:

Modello : FP01 impianto di filtropressatura

Casa costruttrice: Depuracque Servizi Srl

N° di matricola: da apporre a seguito di collaudo dell'impianto

Potenzialità massima impianto: 25 mc/ora

Impianto n. 2:

Modello : VAG02 impianto di vagliatura

Casa costruttrice: Depuracque Servizi Srl

N° di matricola: da apporre a seguito di collaudo dell'impianto

Potenzialità massima impianto: 30 mc/ora

Impianto n. 3:

Modello : CFA05 impianto di trattamento acque

Casa costruttrice: Depuracque Servizi Srl

N° di matricola: da apporre a seguito di collaudo dell'impianto

Potenzialità massima impianto: 30 mc/ora

Impianto n. 4:

Modello: STAB01 impianto di inertizzazione fanghi
Casa costruttrice: Depuracque Servizi Srl
N° di matricola: da apporre a seguito di collaudo dell'impianto
Potenzialità massima impianto: 30 t/ora

2. Tutti gli impianti mobili autorizzati (e le attrezzature accessorie) possono essere utilizzati con funzionalità autonoma ovvero in combinazione secondo sequenze progettuali congruenti (come riportato nella tabella in **Allegato 2** che costituisce parte integrante del presente provvedimento), definite ad ogni comunicazione di campagna mobile e in conformità con le prescrizioni di seguito riportate, nonché in differenti campagne di attività, anche simultanee, in aree diverse.

3. L'eventuale utilizzo in combinazione con gli altri impianti autorizzati con il provvedimento prot. n. 76276 del 16.10.2018 (è quello dei 35 impianti) è limitato ai codici CER ed alle operazioni comuni ad entrambi i provvedimenti. La sequenza di utilizzo dei macchinari in combinazione dovrà essere indicata nella comunicazione relativa a ciascuna campagna di trattamento rifiuti.

4. Sono autorizzate le operazioni di smaltimento citate nel seguito e corrispondenti alle operazioni di smaltimento **D9** e di recupero **R12**, di cui agli Allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, per le tipologie di rifiuti trattabili individuate dai codici CER di cui all'**Allegato 1** del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante.

5. I valori massimi di concentrazione dei contaminanti ammissibili nei rifiuti in ingresso dovranno essere compatibili con le capacità di trattamento dell'assemblaggio delle singole sezioni scelto in ciascuna campagna di attività, con riferimento alle tabelle in premessa.

6. La presente autorizzazione ha la durata di **5 anni**. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire almeno sei mesi prima della scadenza e dovrà essere corredata da una dichiarazione in cui si attesta che nulla è variato rispetto a quanto autorizzato. Qualora vi siano delle varianti il rinnovo dovrà essere inteso come richiesta di autorizzazione di un nuovo impianto.

L'istanza di rinnovo andrà inoltre corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto degli impianti nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre Regioni o Province in ordine allo svolgimento delle campagne di attività e contenenti prescrizioni integrative o divieti.

7. Successivamente alla realizzazione degli impianti e prima dell'inizio delle campagne di attività, su ciascuna delle diverse componenti impiantistiche, al fine di favorire la loro identificazione anche in funzione della registrazione delle campagne di trattamento, dovrà essere apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia la sigla riportante il modello e numero di matricola e la dizione: "*Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 208 punto 15 - Autorizzazione Città metropolitana di Venezia*" accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e dalla data di emanazione. Di tale identificazione dovrà essere data comunicazione alla Provincia competente per la campagna di attività e alla Città metropolitana di Venezia.

8. All'inizio di ciascuna campagna di attività gli impianti devono essere sottoposti a collaudo funzionale e gli esiti del collaudo devono essere trasmessi alla Provincia competente per la campagna di attività e alla Città metropolitana di Venezia.

9. Preventivamente alla campagna, dovrà inoltre essere data dimostrazione, da parte del soggetto richiedente, della disponibilità dell'impianto, che necessariamente deve essere esclusiva in capo al titolare dell'autorizzazione.

10. Tutti i rifiuti in ingresso devono essere preventivamente caratterizzati, al fine di verificare la trattabilità degli stessi sulla base dei limiti di applicazione determinati dalla configurazione di sezioni impiantistiche prescelta e comunicata secondo quanto disposto nel presente provvedimento.

11. Le attrezzature ausiliarie utilizzate per lo stoccaggio di delle acque reflue e dei fanghi (cassoni a tenuta, serbatoi, ecc.) sono considerati parte integrante degli impianti mobili e pertanto non potranno essere utilizzati per operazioni di stoccaggio che non siano strettamente funzionali agli stessi.

12. L'impianto, nella sua configurazione completa, dovrà essere collocato sempre in aree impermeabilizzate e dotate di cordoli di contenimento delle acque meteoriche, che verranno raccolte per

essere successivamente trattate presso l'impianto stesso o essere inviate al trattamento presso impianti idonei. Il confinamento della platea svolgerà anche la funzione di bacino di contenimento per eventuali percolazioni.

13. Dovrà essere previsto l'allestimento di idonee protezioni di contenimento e di adeguati sistemi di raccolta degli effluenti liquidi eventualmente prodotti dalle attività dell'impianto.

Prescrizioni relative alle campagne di attività

14. Per l'esecuzione delle singole campagne e per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente decreto, si fa riferimento alle disposizioni normative statali e regionali vigenti in materia nella regione sito della campagna.

15. L'effettuazione delle campagne di attività dovrà essere subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale, regionale o provinciale, qualora la vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale; in caso contrario, all'atto della comunicazione dell'avvio della campagna di attività, dovrà essere presentata all'Autorità competente per territorio, la relazione di compatibilità ambientale prevista dalla normativa vigente nel territorio di riferimento.

16. Per ciascuna campagna di attività, oltre alle informazioni previste dalla normativa vigente, dovranno essere presentate le seguenti informazioni tecniche:

- codice CER, provenienza e caratterizzazione analitica e quantità del rifiuto da trattare;
- impianto mobile utilizzato; in caso di utilizzo simultaneo di più impianti, dovranno essere preventivamente individuati e comunicati: numero, tipologia, codici, materiali filtranti e configurazione esatta degli impianti utilizzati; in particolare, dovrà essere trasmessa una relazione tecnica che descriva le caratteristiche tecniche dell'impianto assemblato dalla ditta per la specifica campagna, individuato tra quelli autorizzati dal presente provvedimento, e l'eventuale combinazione di più impianti sempre scelta tra quelle autorizzate; la documentazione trasmessa dovrà essere descrittiva del progetto e eventualmente corredata dagli esiti di prove di laboratorio, anche per fornire precise indicazioni sui risultati che si intendono ottenere, e che dovranno essere specificati;
- preventiva valutazione, a cura del responsabile tecnico, sulla trattabilità del rifiuto presso l'impianto, tenendo conto del fatto che il trattamento deve garantire un efficace abbattimento dei contaminanti in essi contenuti; al tal fine dovrà essere dimostrabile che le tipologie di contaminanti contenute nei rifiuti siano efficacemente abbattibili nella combinazione dei sistemi di trattamento dell'impianto; in particolare le caratteristiche ambientali dei rifiuti e dei reflui non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, come indicato alla BAT n. 41 del cap. E.5.1.3 *Impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi*;
- stima dei tempi di saturazione dei materiali filtranti e loro frequenza di ricambio;
- codice CER, tipologia e quantità dei rifiuti prodotti sia derivanti dall'attività di trattamento che dalla manutenzione degli impianti, loro modalità di stoccaggio e destinazione;
- autorizzazione allo scarico nel corpo ricevente individuato, qualora richiesta, secondo la regolamentazione e le disposizioni regionali vigenti; in relazione alla Regione in cui verrà svolta la singola campagna, dovrà essere dimostrata la capacità di trattamento degli inquinanti tipici del luogo ai fini del rispetto dei limiti dell'autorizzazione allo scarico. In particolare in Regione Veneto dovrà essere dimostrata la capacità di trattamento delle sostanze PFAS, qualora presenti nel rifiuto da trattare;
- modalità di gestione dei fanghi derivanti dal trattamento, con caratterizzazione e avvio a idoneo trattamento (ad esempio ed a titolo non esaustivo, per campagne nel territorio della Regione Veneto, avvio ad idonei impianti di trattamento termico, ovvero a impianti di trattamento dotati di appositi apprestamenti per l'abbattimento di tutti i contaminanti in essi contenuti, ivi comprese le sostanze PFAS).

17. In ciascuna comunicazione di campagna mobile dovrà inoltre essere data precisa indicazione rispetto al rifiuto in ingresso, in conformità con le sue caratteristiche, della recuperabilità dello stesso qualora si intenda procedere con l'effettuazione dell'operazione R12; dovrà essere a tal fine precisato lo scopo del pretrattamento effettuato e il tipo di trattamento successivo a cui si intende inviare il rifiuto, ai fini del recupero completo dello stesso presso altri impianti autorizzati. Si dovrà dare atto inoltre delle verifiche svolte per accertare la totale rimozione dei contaminanti dal rifiuto in ingresso ovvero indicare gli specifici trattamenti operati dall'impianto di destino, idonei alla rimozione della contaminazione. La descrizione fornita in sede di comunicazione dovrà chiarire l'opportunità del pretrattamento, e dare esaustiva indicazione dei CER che si

intende ottenere in uscita dall'impianto mobile.

18. L'operazione R12 per l'impianto di inertizzazione fanghi potrà avvenire solo su rifiuti non pericolosi e conformi al test di cessione di cui all'Allegato 3 al D.M. 5/2/98.

19. All'inizio di ciascuna campagna di attività l'impianto dovrà essere sottoposto a collaudo funzionale e gli esiti del collaudo dovranno essere trasmessi alla provincia competente e alla scrivente Amministrazione.

20. Per ogni campagna di attività dovrà essere allegata alla comunicazione prevista dall'art. 208, punto 15, D.Lgs. n. 152/2006, la documentazione di **impatto acustico**, indicando l'orario di esercizio, la tipologia e le performances acustiche delle componenti impiantistiche, le eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra l'impianto e i ricettori esposti tenendo conto del livello sonoro preesistente.

21. Per l'effettuazione delle campagne di trattamento dei rifiuti pericolosi, nell'ambito della Regione Veneto, dovrà essere predisposto dalla ditta il Programma di Controllo, in analogia a quanto previsto dall'art. 26 comma 7 ter della L.R. 3/2000.

22. Per lo svolgimento di ciascuna campagna di attività per il trattamento di rifiuti pericolosi, la comunicazione dovrà riportare le seguenti informazioni tecniche inerenti gli accorgimenti specifici per la gestione di tali rifiuti in base alla loro tipologia, al sistema di trattamento ed al sito di lavorazione ed in particolare:

- a) Caratteristiche dei contenitori eventualmente utilizzati per gli stoccaggi dei rifiuti e dei reagenti;
- b) Eventuali sistemi di bonifica dei contenitori dei rifiuti;
- c) Eventuali sistemi di captazione ed abbattimento delle emissioni gassose;
- d) Eventuali sistemi di copertura dei rifiuti per la protezione dall'azione del vento e delle acque meteoriche.

Prescrizioni generali

23. Nella Regione Veneto, in accordo con le disposizioni della DGRV 499/2008, l'impianto mobile di cui al presente provvedimento, non può essere utilizzato presso altri impianti di recupero di rifiuti operanti ai sensi del D.M. 05.02.1998 e s.m.i. o presso impianti di smaltimento/recupero autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006. Per le campagne di attività svolte in Regioni diverse dalla Regione Veneto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni locali.

24. Relativamente al funzionamento degli impianti e di tutte le componenti elettro-meccaniche, si richiama il rispetto delle direttive comunitarie 2006/42/CE del 17 maggio 2006 ("nuova direttiva macchine"), 2004/108/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 ("direttiva compatibilità elettromagnetica" o "EMC") e 2006/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 12 dicembre 2006, ("direttiva bassa tensione" o "LVD"), e successive modificazioni ed integrazioni. Le condizioni di funzionamento degli impianti dovranno essere conformi al D.Lgs. 04.09.2002, n. 262, "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 273 del 21 novembre 2002 - Serie generale.

25. Le condizioni di funzionamento degli impianti dovranno essere conformi al D.Lgs. 04.09.2002, n. 262, "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 273 del 21 novembre 2002 - Serie generale.

26. Per quanto attiene all'attivazione degli impianti in relazione alla componente rumore, lo stesso potrà essere utilizzato in orario diurno e notturno subordinatamente comunque al regolamento comunale o ad un eventuale deroga richiesta al Comune stesso. Dovrà essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità. Dovranno essere comunque rispettati i valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti dal DPCM del 14.11.1997, ovvero dal DPCM 01.03.1991 in assenza di classificazione acustica del territorio comunale. Per lo svolgimento di ciascuna campagna di attività, la comunicazione dovrà riportare tra le informazioni tecniche anche la descrizione delle eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra l'impianto ed i ricettori esposti tenendo conto del livello sonoro preesistente.

27. Devono essere rispettate tutte le norme relative agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 152/2006 in relazione alla gestione dei rifiuti (registri, formulari di trasporto, MUD, comunicazioni, eventuali autorizzazioni agli stoccaggi, ecc.).

- 28.** I rifiuti residui delle operazioni di trattamento, nonché le acque derivanti dal processo di risulta, dovranno essere smaltiti e/o scaricate secondo le norme vigenti. E' fatto carico alla Ditta di accertare che i terzi, ai quali sono affidati i rifiuti per le successive attività di trasporto, di smaltimento e/o di recupero, siano idonei alla loro ricezione.
- 29.** Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza, ovvero un sistema di monitoraggio e controllo, anche in remoto, per la rilevazione di eventuali guasti (quali fermi impianto causati da rotture, mancanza di corrente, sovrappressione, ecc) e che consenta l'azionamento di un sistema automatico di blocco e raccolta delle eventuali perdite nelle vasche di contenimento. Entro 12 ore da ogni emergenza che attivi tale sistema di monitoraggio e controllo in automatico, dovrà essere previsto l'intervento di personale qualificato a verifica del corretto funzionamento dei sistemi di blocco e contenimento delle perdite e dovranno essere segnalate all'autorità competente per il territorio eventuali anomalie o guasti imprevisti. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di non operatività degli impianti. La modalità di monitoraggio e controllo scelta dovrà essere descritta nella comunicazione di avvio di ciascuna campagna di attività.
- 30.** Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni di manutenzione per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata degli impianti.
- 31.** Le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non dovranno costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non dovranno creare rischi per le acque superficiali e sotterranee, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
- 32.** Devono essere rispettate le norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e le norme in materia di tutela della qualità dell'aria di cui al D.Lgs. n. 152/2006.
- 33.** La presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della ditta. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività una copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo.
- 34.** In sede di esercizio degli impianti potranno essere individuate eventuali prescrizioni e/o limitazioni da parte della competente Autorità.
- 35.** Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti.
- 36.** Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni di competenza di altri enti.
- 37.** Il provvedimento prot. 75058 del 10.10.2018 è annullato e sostituito dal presente provvedimento.
- 38.** Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica.
- 39.** Il presente provvedimento viene trasmesso a mezzo PEC alla ditta DEPURACQUE SERVIZI SRL all'A.R.P.A.V. - Osservatorio Regionale sui Rifiuti e all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente